

LE BOTTEGHE DELL'INSEGNARE

Convention Scuola 2016

“Tutto ha inizio da uno sguardo. La sfida educativa del nostro tempo”

Bologna 22-23 ottobre 2016

LATINO

La legge è sempre giusta?

L'interrogativo sul rapporto tra giustizia e legge
dal mondo greco-romano fino a noi

Questa proposta didattica, già sperimentata, è rivolta ad una CLASSE QUARTA dopo che si è presentata la vita di Cicerone, nonché il profilo dell'autore dal punto di vista dell'oratoria e della retorica. Arrivati all'aspetto politico, dopo aver analizzato il *De re publica*, si può affrontare il *De legibus* in questa forma laboratoriale. I TEMPI di svolgimento del lavoro sono di 3-4 ore.

METODO: si fa scegliere liberamente a ciascun alunno il gruppo che gli è più congeniale (si può formare anche un sola tipologia che, a questo punto, sarà replicata in più gruppi).

Se si riescono a realizzare i quattro gruppi diversi, in tutti si deve rispondere alla domanda sull'ATTUALIZZAZIONE: “Che cosa dice questo brano oggi a noi, cioè a me?” Il “perché vale la pena leggerlo” è infatti il tratto della sua modernità e attualità.

Ogni gruppo dovrà scegliere uno dei brani sotto riportati, proposti sia in originale che in traduzione perché i ragazzi vi lavorino in questo modo: ritraducano il testo, mettendo in evidenza dove la traduzione data sia da superare con la loro NUOVA TRADUZIONE e perché.

GIUDICI: i ragazzi, dopo l'esposizione dei lavori a tutta la classe, diventeranno “giudici” perché ogni gruppo si autovaluterà attraverso i suoi componenti, tenendo conto di questi criteri:

1. correttezza interpretativa dei contenuti
2. efficacia nella modalità espressiva
3. taglio originale e creativo.

Con questa attività si eserciteranno capacità valutative e critiche nel ragazzo, che verrà educato ad essere giudicato, ma anche ad imparare dai propri errori, guardati con “simpatia”.

I GRUPPI individuati sono i seguenti:

	GRUPPO e suo COMPITO	CAPACITÀ AFFINATE
1	NARRATORI: contestualizzazione (nell'epoca e nella vita dell'autore) e creazione di un percorso in cui inserire il brano	Capacità sintetiche del ragazzo che non deve “dire tutto quello che sa” ma, per contestualizzare, è costretto ad essere pertinente, scegliendo dell'autore solo quello che è essenziale per la comprensione del brano
2	LINGUISTI-PROF: traduzione corredata di osservazioni lessicali e stilistiche “notevoli”	Competenza linguistica e traduttiva tesa a rintracciare l'unità di forma e contenuto

3	ATTORI: riduzione teatrale e drammatizzazione (una sorta di sceneggiatura per un corto o una riduzione a testo teatrale, che si addice molto ad un dialogo come quello ciceroniano)	Capacità espressiva, espositiva e creatività
4	COLLEGATORI: individuazione di un percorso interdisciplinare su tale brano (ai ragazzi direi: "Cerca di collegare con questo brano altri che conosci", oppure "Che cosa ti fa venire in mente questo brano delle cose che hai studiato?")	Capacità di operare collegamenti e di cogliere nessi critici con originalità e personalizzazione

BRANI PROPOSTI

CICERONE, *De legibus*, I, pff. 18-19

Nunc iuris principia uideamus. Igitur doctissimis uiris proficisci placuit a lege, haud scio an recte, si modo, ut idem definiunt, lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio, cum est in hominis mente confirmata et perfecta, lex est. [19] Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea uis sit, ut recte facere iubeat, uetet delinquere, eamque rem illi Graeco putant nomine *nómon* a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo. Nam ut illi aequitatis, sic nos delectus uim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est. Quod si ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque uideri solet, a lege ducendum est iuris exordium. Ea est enim naturae uis, ea mens ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriae regula. Sed quoniam in populari ratione omnis nostra uersatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit, et appellare eam legem, quae scripta sancit quod uult aut iubendo aut prohibendo, ut uulgius appellare solet.

Ora vediamo i fondamenti del diritto. Piacque dunque agli uomini più dotti nella materia di partire dalla legge, non so se con buone ragioni, a condizione che, secondo la loro stessa definizione, la legge consista nella norma suprema insita nella natura, la quale ordina ciò che si deve fare, e proibisce il contrario. Questa norma medesima, quando è resa certa, ed impressa nella mente umana, è la legge. [19] Pertanto questi giudicano che legge sia la saggezza, la cui forza è che essa comanda di agire rettamente, vieta di commettere colpa, e ritengono che essa, in base al suo nome greco, sia stata chiamata dall'attribuire a ciascuno il suo, io invece in base al suo nome latino da "scegliere"; infatti come quelli attribuiscono al termine "legge" il significato di equità, così noi vi attribuiamo quello di scelta, ma tuttavia ambedue i significati sono propri della legge. Se questo ragionamento è esatto, e certo a me in linea di massima sembra tale, la fonte del diritto è da desumersi dalla legge; essa infatti è la forza vitale della natura, essa è mente e ragione del saggio, essa criterio del giusto e dell'ingiusto. Ma poiché ogni nostro discorso mira alla comprensione delle masse, sarà necessario parlare talvolta in forma popolare e chiamare legge quella che, scritta, sancisce ciò che vuole o comandando o vietando secondo la definizione corrente.

I, pf. 23

Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit

lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei ciuitatis eiusdem habendi sunt. Si uero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis parent [autem] huic caelesti discriptioni mentique diuinae et praepotenti deo, ut iam uniuersus sit hic mundus una ciuitas communis deorum atque hominum existimanda. Et quod in ciuitatibus ratione quadam, de qua dicetur idoneo loco, agnationibus familiarum distinguuntur status, id in rerum natura tanto est magnificentius tantoque praeclarius, ut homines deorum agnatione et gente teneantur.

Esiste dunque, dal momento che nulla vi è di meglio della ragione ed essa si trova sia nell'uomo sia nella divinità, come primo legame tra l'uomo e dio. E tra quelli fra i quali è comune la ragione, lo è pure la retta ragione; costituendo essa la legge, noi uomini ci dobbiamo ritenere accomunati agli dèi anche dalla legge. Tra coloro i quali vi è comunione di legge, vi è pure comunione di diritto; e quelli che hanno fra di loro questi vincoli comuni, sono da ritenersi partecipi dello stesso Stato; se essi obbediscono ai medesimi poteri ed alle medesime autorità, ancor più essi obbediscono a questa disposizione celeste ed alla mente divina ed a dio onnipotente; sicché senza dubbio questo mondo intero è da considerare come un'unica città comune agli dèi ed agli uomini. Se negli Stati le classi si distinguono secondo un determinato criterio di cui si parlerà a suo luogo, in base ai rapporti di parentela, nell'ambito naturale ciò risulta tanto più straordinario e meraviglioso, in quanto gli uomini sono tenuti insieme dalla parentela e dalla stirpe degli dèi.

I, pff. 26-27

Ipsum autem hominem eadem natura non solum celeritate mentis ornauit sed ei et sensus tamquam satellites attribuit ac nuntios, et rerum plurimarum obscuras nec satis expressas intelligentias enodauit, quasi fundamenta quaedam scientiae, figuramque corporisabilem et aptam ingenio humano dedit. Nam cum ceteras animantes abiecisset ad pastum, solum hominem erexit et ad caeli quasi cognationis domiciliique pristini conspectum excitauit, tum speciem ita formauit oris, ut in ea penitus reconditos mores effingeret. [27] Nam et oculi nimis argute quem ad modum animo affecti simus, loquuntur et is qui appellatur uultus, qui nullo in animante esse praeter hominem potest, indicat mores, quous uim Graeci norunt, nomen omnino non habent. Omitto opportunitates habilitatesque reliqui corporis, moderationem uocis, orationis uim, quae conciliatrix est humanae maxime societatis. [...] Nunc quoniam hominem, quod principium reliquarum rerum esse uoluit, ita generauit et ornauit deus, perspicuum fit illud (ne omnia disserantur), ipsam per se naturam longius progredi, quae etiam nullo docente, profecta ab iis quorum ex prima et inchoata intelligentia genera cognouit, confirmat ipsa per se rationem et perficit.

La stessa natura poi fornì all'uomo non soltanto l'agilità del pensiero, ma gli attribuì i sensi quasi come guide e messaggeri ed abbozzò la comprensione di moltissime cose, ancora oscura e non sufficientemente sviluppata, quasi come base della conoscenza, e gli diede una figura fisica flessibile e corrispondente all'umano ingegno. Avendo infatti tenuto gli altri animali rivolti in basso per cibarsi, soltanto all'uomo diede la posizione eretta e lo spinse quasi alla contemplazione del cielo, della sua parentela e della sua sede originaria; fu allora che ne conformò l'aspetto del volto, in modo tale da riprodurre l'abito morale riposto nel suo interno. [27] Infatti gli occhi assai espressivi rivelano quali siano i sentimenti dell'animo, e quello che si chiama volto, che non può esistere in nessun essere vivente se non nell'uomo, indica il carattere, la

cui forza è nota ai Greci, ma essi non hanno un termine preciso. Tralascio le attitudini ed i servizi delle restanti parti del corpo, la modulazione della voce, la forza della parola, che è il principale elemento di unione dell'umana società. [...] Ora, poiché dio generò l'uomo arricchendolo di doti, perché egli volle che fosse il principio di tutto il resto, sia ben chiaro questo, al fine di non trattare tutto dettagliatamente, che la stessa natura progredisce di per sé; essa, anche senza alcun insegnamento, partendo da quei principi di cui conobbe le varie specie dalla prima ed iniziale nozione, ne rafforza e perfeziona autonomamente la razionalità.

I, pf. 28

Marcvs: Sunt haec quidem magna, quae nunc breuiter attinguntur. Sed omnium quae in hominum doctorum disputatione uersantur, nihil est profecto praestabilius, quam plane intellegi, nos ad iustitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum esse ius. Id iam patebit, si hominum inter ipsos societatem coniunctionemque perspexeris.

Marco: - Senza dubbio sono importanti quelli che ora vengono toccati brevemente. Ma di tutto ciò di cui si occupano le discussioni dei dotti, nulla è certamente più importante del capire chiaramente che noi siamo nati per la giustizia, e che il diritto non è stato fondato per una convenzione, ma dalla natura stessa. E ciò sarà del tutto chiaro, se analizzerai la società ed il legame reciproco tra gli stessi uomini.

I, pf. 33

Quodsi, quo modo sunt natura, sic iudicio homines 'humani, ut ait poeta, nihil a se alienum putarent', coleretur ius aequae ab omnibus. Quibus enim ratio a natura data est, isdem etiam recta ratio data est; ergo et lex, quae est recta ratio in iubendo et uetando; si lex, ius quoque; et omnibus ratio. Ius igitur datum est omnibus, recteque Socrates execrari eum solebat qui primus utilitatem a iure seiunxisset; id enim querebatur caput esse exitiorum omnium.

Che se gli uomini nel loro giudizio agissero tutti secondo il principio che la natura è comune in tutti, e, come dice il poeta, " nulla di umano ritenessero loro estraneo", il diritto sarebbe rispettato in eguale misura da tutti. A quegli stessi individui infatti, che dalla natura fu concessa la ragione, fu pure data la retta ragione, cioè la legge, che è retta ragione nel comandare e nel vietare; e se è loro data la legge, lo è anche il diritto. Quindi il diritto è dato a tutti, e giustamente Socrate insisteva nell'execrare colui che per primo aveva disgiunto l'utilità dal diritto; lamentava infatti che ciò era l'origine di ogni rovina.

I, pff. 42-46

[42] Iam uero illud stultissimum, existimare omnia iusta esse quae scita sint in populorum institutis aut legibus. Etiamne si quae leges sint tyrannorum? [43] Atqui si natura confirmatura ius non erit, uirtutes omnes tollantur. Vbi enim liberalitas, ubi patriae caritas, ubi pietas, ubi aut bene merendi de altero aut referendae gratiae uoluntas poterit existere? Nam haec nascuntur ex eo quod natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est. Neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos caerimoniae religionesque tollentur, quas non metu, sed ea coniunctione quae est homini cum deo conseruandas puto. Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa supponere, si haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur.

[42] Ed ancora una tra le maggiori sciocchezze è il considerare giusto tutto quanto si ritrova nel costume e nelle leggi dei popoli. Forse vi sarebbe lo stesso atteggiamento anche se alcune leggi fossero quelle dei tiranni? [43] E se la natura non fosse pronta a dar forza al diritto, tutti i valori sarebbero annullati. Dove infatti potrebbe ancora esistere la generosità, l'amor di patria, la pietà, dove il desiderio di rendersi benemerito verso qualcuno o di dimostrare gratitudine? E' chiaro che questi sentimenti nascono dal fatto che siamo naturalmente inclini ad amare gli uomini, e questo costituisce il fondamento del diritto. E non soltanto si eliminerebbe il rispetto verso gli uomini, ma anche il culto ed i riti verso gli dèi, che penso debbano essere conservati non già per timore, ma per quel legame che unisce l'uomo alla divinità. Se infatti il diritto fosse costituito sulla base dei decreti del popolo, degli editti dei principi, delle sentenze dei giudici, sarebbe un diritto il rubare, commettere adulterio, falsificare testamenti, ove tali azioni venissero approvate dal voto o dal decreto della massa.

II, pff. 8-9, 11

Marcus: Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam, quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia. Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetantis dei. Ex quo illa lex, quam di humano generi dederunt, recte est laudata: est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea.[9] **Quintus: Aliquotiens iam iste iocus a te tactus est. Sed antequam ad populares leges venias, vim istius caelestis legis explana si placet, ne aestus nos consuetudinis absorbeat et ad sermonis morem usitati trahat. [...]** [11] **Quintus: Adsentior frater, ut quod est rectum verumque, aeternum quoque ratio, est sit, neque cum litteris quibus scita scribuntur aut oriatur aut occidat. Marcus: Ergo ut illa divina mens summa lex est, item quom in homine est perfecta, in mente sapientis.**

Marco: - Vedo che questa fu l'opinione degli uomini più sapienti, cioè che la legge non è stata elaborata dagli umani intelletti, né essa sia un qualche decreto dei popoli, ma qualcosa di eterno, che governa l'universo con la saggezza nel comandare e nell'obbedire. Dicevano esattamente così, che prima e suprema legge era la mente del dio che tutto razionalmente o impone o vieta. Con tali presupposti fu esaltata quella legge che gli dèi diedero al genere umano; essa infatti è la ragione e la mente del saggio, atta a comandare e a distogliere. [9] Quinto: - Già più volte hai toccato questo argomento. Ma prima di venire alle leggi relative ai popoli, spiegaci, per favore, la natura di questa legge celeste, affinché l'onda dell'abitudine non ci travolga e ci spinga sulla strada di una comune conversazione. [...] [11] Quinto: - Sono d'accordo, fratello, che quanto è giusto e vero debba essere [anche eterno], e non debba sorgere o perire con i segni, con cui si scrivono i decreti. Marco: - Dunque, come quella mente divina è la legge suprema, allo stesso modo, quando è portata alla perfezione nell'uomo, [risiede] nella mente del saggio.